

STATUTO

PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BUSTO ARSIZIO VA VIA MAGENTA
54/BIS

Numero REA: VA - 276090

Codice fiscale: 02665290124

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto in data 12/11/2025 rep.n. 15206/10611

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 Ai sensi della Legge n. 381/91 è costituita la Società Cooperativa:

"PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

1.2 La società ha sede nel Comune di Busto Arsizio.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti

di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa può aderire alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Varese.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha per oggetto la gestione e la produzione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi diretti a prevenire, curare e alleviare le difficoltà ed il disagio giovanile: può avvalersi altresì dell'opera di soci volontari.

A titolo esemplificativo la Cooperativa può istituire, gestire od espletare in favore di privati utenti, direttamente od anche in concorso con enti, istituzioni, collettività:

a) case albergo e/o di soggiorno, centri diurni, comunità alloggio per minori, centri di aggregazione giovanili, centri ricreativi diurni per minori, asili nido od ogni altro servizio socio-assistenziale in genere;

b) strutture protette, centri psico-educativi o residenziali, assistenze domiciliari con eventuale preparazione e/o somministrazione pasti ed ogni altro servizio socio-sanitario integrato;

c) servizi socio-sanitari per utente in situazioni di svantaggio, quali istituti di riabilitazione per handicappati, comunità terapeutiche per tossicodipendenti, comunità protette psichiatriche;

d) servizi educativi, di istituzione e di attuazione di diritto allo studio, quali istituti educativi, scuole materne, centri di formazione assistita e centri per handicappati;

e) servizi di assistenza strumentali o complementari, comunque finalizzati all'integrazione dei precedenti e rientranti nella nozione di servizi socio-sanitari ed educativi in genere;

f) corsi di formazione professionale per i soggetti assistiti e per gli operatori addetti all'assistenza;

g) la Cooperativa può assumere il compito della consulenza per l'indagine di mercato o ricerca di bisogni per l'organizzazione dei servizi.

In relazione agli scopi ed agli oggetti sociali, la Cooperativa può compiere ogni operazione all'uopo occorrente, quale acquistare immobili o prenderli in locazione, accettare donazioni, contrarre mutui, ricevere finanziamenti pubblici e privati, concedere garanzie, stipulare convenzioni, ottenere concessioni, associarsi od essere associata in partecipazione, aderire a consorzi, partecipare ad altre cooperative, e tutto quant'altro occorrente, purchè compatibile con la sua natura di cooperativa sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso- approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori:

- a) le persone fisiche soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;
- b) le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

5.4 Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed

integrazioni. Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

5.5 Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperative.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai Costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute nonché la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere nonché l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sottoscritta;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del contenuto degli artt. 47 e seguenti del presente statuto.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo della quota che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.

Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.

7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva

convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 310,00 (trecentodieci virgola zero zero) cadauna.

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:

- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;
- partecipando all'elaborazione dei programmi di Sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i

processi produttivi della società;

- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;

c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;

e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;

f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalla decisione dei soci e dall'organo amministrativo;

g) ad osservare le decisioni dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società.

10.2 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, che potrà anche recare gli eventuali numeri di telefax ed indirizzo di posta elettronica. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della

consultazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

12.2 In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico, ivi compreso, per i soci lavoratori, quello di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in essere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato prestata presso la stessa;

d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con le modalità

previste negli artt. 47 e seguenti del presente statuto.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

13.7 Le deliberazioni assunte in materia di recesso sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno risolte con le modalità previste negli artt. 47 e seguenti del presente statuto.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;

d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione;

e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

- per i soci fruitori: la fruizione delle prestazioni e dei servizi erogati dalla Cooperativa;

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;

h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;

i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi danni nell'espletamento dell'attività sua propria;

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità previste negli artt. 47 e seguenti del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

14.4 Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

14.4 Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo Amministrativo su tali materie saranno risolte con le modalità previste negli artt. 47 e seguenti del presente statuto.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett. c) e 25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del Socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della

prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Soci sovventori)

18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con decisione dei soci, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;_____

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;_____

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso._____

21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci nonché dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi._____

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati._____

21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente comma 1, lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari._____

21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli._____

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)_____

22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo._____

22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori._____

22.3 Il recesso del socio sovventore non può essere parziale._____

_____TITOLO V_____

_____PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE_____

Art. 23 (Elementi costitutivi)_____

23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:_____

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:_____

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;_____

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;_____

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; _____

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1; _____

d) dalla riserva straordinaria; _____

e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci sovventori diversi dai soci operatori; _____

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge. _____

23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. _____

23.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci sovventori diversi dai soci operatori. _____

Art. 24 (Bilancio di esercizio) _____

24.1 L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. _____

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. _____

24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. _____

24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. _____

24.5 Il bilancio deve tra l'altro indicare: _____

- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche; -
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 c. c.; _____

- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi dell'art. 2435-ter c.c., l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale; _____

- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa

ovvero in calce al bilancio qualora redatto ai sensi dell'art. 2435-ter c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperative a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla Legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

24.8 Alla fine di ogni esercizio l'organo Amministrativo provvede altresì alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 25 (Ristorni)

25.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento e sulla base dei seguenti Criteri (singolarmente presi o

combinati tra loro):_____

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;_____
- b) la qualifica/professionalità;_____
- c) i compensi erogati; _____
- d) il tempo di permanenza nella Società;_____
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;_____
- f) la produttività._____

_____TITOLO VI_____

_____DECISIONI DEI SOCI COMPETENZE E MODALITÀ_____

Art. 26 (Decisioni dei soci)_____

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione._____

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:_____

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili, nonché l'approvazione del bilancio sociale;_____
- b) la nomina dell'organo amministrativo;_____
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dell'organo di controllo o del revisore;_____
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;_____
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;_____
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;_____
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;_____
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun Socio._____

26.3 I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le quali è obbligatorio il metodo assembleare:_____

1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare comprese le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile;_____

2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;_____
3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 n.ri 1-2-3 (approvazione bilancio e nomina cariche sociali), nonché quelle inerenti l'approvazione del bilancio sociale;_____
4. quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti;_____
5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione assembleare dal presente statuto;_____
6. quelle in merito alla responsabilità degli Amministratori

e dei Sindaci;

7. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il piano di mobilità;

8. quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione;

9. quelle inerenti la messa in liquidazione della società, la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;

10. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle proprie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529 del Codice civile.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e Consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

27.2 Ai soci è assegnato il termine di 30 (trenta) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 30 (trenta).

27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale

Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)_____

28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 29.2.

28.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritte di voto e quorum)_____

29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.

29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)_____

30.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

30.2 L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o informatico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.

30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, sull'emissione delle quote di sovvenzione oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

Art. 32 (Votazioni)

32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti

dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 33 (Voto)

33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.

33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è attribuito un voto ogni 5 (cinque) quote sottoscritte con un massimo di cinque voti qualunque sia l'ammontare della partecipazione.

33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

34.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è

redatto da un notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 35 (Amministrazione)

35.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

35.2 Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a sette membri, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione,

35.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

35.4 L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

35.6 Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Art. 36 (Compiti degli amministratori)

36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)

37.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso

espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)

38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

38.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 (Integrazione del Consiglio)

39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei

soci per la sostituzione dei mancanti.

39.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanze dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 (Compensi agli Amministratori)

40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 41 (Rappresentanza)

41.1 Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

41.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

41.5 La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

41.6 Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 42 (Organo di controllo e revisione legale)

42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c., i soci provvedono alla nomina dell'organo di controllo. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

42.2 Nel caso di nomina dell'organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale.

42.3 La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di Controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

Art. 43 (Durata)

43.1 L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dalla decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; esso è rieleggibile.

Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)

44.1 In caso di nomina facoltativa dell'organo di controllo o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Liquidazione)

45.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

45.3 L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)

46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà

devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 47 (Clausola di mediazione e clausola arbitrale)

47.1 Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 e del U.M. n. 180 del 2010 e s.m.i.

Il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio di Varese.

L'organismo dovrà essere indicato tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

47.2 Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal regolamento dell'organismo nominato.

Le parti potranno far pervenire al conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione e delle indicazioni che potrà fornire il mediatore.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, commercialisti, consulenti e persone di fiducia.

Nell'eventualità in cui la conciliazione abbia esito negativo le Controversie saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 48, solo nel caso in cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La accettazione espressa del contenuto del presente articolo è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione al contenuto del presente articolo.

Art. 48 (Arbitri e procedimento)

48.1 Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

48.2 Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D. Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

48.3 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 49 (Esecuzione della decisione)

49.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 (Regolamenti)

50.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

50.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti

l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 51 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

51.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

51.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 52 (Rinvio)

52.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: PATRIZIA CORBO

F.to: MARIA IENARO NOTAIO.